



COMUNE DI LA LOGGIA

Città Metropolitana di Torino

PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Capitolato Speciale d'Appalto:
Parte I
Prescrizioni Amministrative

La Loggia, Febbraio 2019

Elab. 02.a

Progettista:

Arch. Danilo ODETTO

Corso Siracusa, 128 - 10137 TORINO

Tel.: +39 349 8393449

eMail: arch.odetto@libero.it



Consulente:

Geom. Giuseppe Enrico D. PREGNO

Il responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici e Manutenzione
Arch. Daniela FABBRI

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI LA LOGGIA
Città Metropolitana di Torino

**PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO
ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I
PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Ns. Rif.: U:\DO0011.DTT.LA_LOGGIA_VIA_PO\Progetto Def-Esecutivo FEB 2019\Elaborati Tecnici\DO0011.PDE.elab.002.a.csa Parte I
prescr. amm.(Testo).01.prg.docx

CAPO I

DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE

PREMESSA

In riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. i termini seguenti utilizzati nei documenti di progetto esecutivo e di contratto si intendono equivalenti come qui di seguito:

- Amministrazione Aggiudicatrice con Stazione Appaltante o con Committente;
- Impresa con Impresa Esecutrice con Esecutore e con Appaltatore.

ART. 1. OGGETTO DEI LAVORI D'APPALTO

Art. 1.01. OPERE PREVISTE

Il progetto dei lavori in oggetto, denominati "PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE", è relativo alla messa in sicurezza di Via Po, una strada pubblica molto rilevante nel concentrico del Comune di La Loggia.

Una strada con presenza di marciapiedi discontinui, nella sua parte iniziale e senza una percorrenza pedonale protetta nella sua tratta più periferica, con una forte promiscuità nell'uso della carreggiata da parte di varie tipologie di utenti, automobilisti, ciclisti e pedoni, con presenza di barriere architettoniche che creano ostacoli al mobilità dei portatori di handicap, anziani e mamme con le carrozzine.

Il progetto quindi riguarda interventi volti a dare continuità ai percorsi pedonali lungo tutta Via Po, per risolvere queste criticità riportando sia la sicurezza stradale che il decoro urbano finalizzato ad una migliore percezione del contesto urbano di Via Po e adiacenze.

Sono previste misure di moderazione del traffico tramite l'adeguato restringimento di carreggiata ed un puntuale incrocio rialzato con l'adozione di apposite regolamentazioni segnaletiche, il risanamento delle pavimentazioni stradali ove riscontrato il degrado maggiore.

La sistemazione delle carreggiate prevede tipologie di intervento diverse a seconda della gravità del deterioramento riscontrato.

La maggior parte degli interventi consiste nella fresatura del tappeto d'usura stradale per uno spessore di 3-4cm ed il ripristino con nuovo tappeto d'usura per il medesimo spessore di 3-4cm, con rifacimento della segnaletica orizzontale, negli incroci tra Via Po e le vie intersecanti che presentano un forte deterioramento del tappetino bituminoso ed anche nel tratto più periferico verso l'incrocio con Via Montale dove è prevista la creazione di un passaggio pedonale protetto, che porta all'attraversamento pedonale, ugualmente oggetto di risanamento di tappetino bituminoso; inoltre viene prevista la creazione di un incrocio rialzato con Via Monviso per complessivi 7 cm e la creazione di uno scivolo in Vicolo Verde che raccordi il piano carreggiata con il piano marciapiede nel punto di attraversamento pedonale.

I chiusini e le caditoie esistenti verranno portati in quota nelle aree interessate dai ripristini delle pavimentazioni; a ridosso del nuovo attraversamento rialzato di Via Monviso/Via Po le acque piovane superficiali saranno raccolte mediante un sistema di due caditoie poste a ridosso delle rampe a nord ed

est, munite di griglia in ghisa sferoidale classe D400, che convoglieranno le acque nelle fognature esistenti mediante tubazioni in PVC U UNIEN 1401 SN8 di diametro Øe 160mm.

Le sistemazioni dei marciapiedi vengono attuate unicamente nei punti di raccordo tra gli stessi e gli attraversamenti pedonali.

In particolare, viene messo ad adeguata quota, con la creazione di opportuno scivolo, l'angolo tra Via Po e Piazza Einaudi, lato ovest, con rimozione dei cordoli in cls e della pavimentazione in autobloccanti di cls, con rifacimento del sottofondo e ripristino della sovrastante pavimentazione con il recupero degli autobloccanti precedentemente rimossi e la posa di nuovi cordoli in cls.

La segnaletica stradale prevede soluzioni innovative a sostegno della sicurezza stradale sia per la segnaletica verticale che per quella orizzontale, a protezione dei percorsi pedonali, è previsto l'utilizzo di transenne, nel modello già in uso nel comune di La Loggia a "Croce di Sant'Andrea".

ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il **Capitolato Generale d'Appalto** _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CGA per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, dal DM 7 marzo 2018, n. 49 e per la parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010;
- il **Capitolato Speciale d'Appalto** (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CSA) e relativi allegati;
- l'**Elenco Prezzi Unitari**;
- tutti gli **Elaborati grafici** progettuali;
- il **Piano operativo di sicurezza** di cui all'art. 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. quale piano sostitutivo del piano di sicurezza;
- il **Cronoprogramma** ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010;
- le **Polizze di garanzia**;
- Il **Computo metrico estimativo** ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 disposizione introdotta da D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- il **prezzo offerto** individuato dal contratto.

Nel presente progetto non è stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto la durata delle opere in oggetto risulta inferiore ai 200 uomini/giorno e la tipologia di lavori, fortemente specializzata e circoscritta, prevede la possibilità d'azione anche solo di una singola impresa.

Sono esclusi dal contratto gli elaborati progettuali diversi da quelli sopraelencati.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di discordanza fra le norme contenute nel contratto e quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si riterrà valida la soluzione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia al momento dell'Appalto, ed è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 e s.m.i. ove non superato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e al Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in particolare è soggetto a:

- il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» in vigore dal 30/05/2018;
- il D.Lgs. 56/2017 "Decreto correttivo";
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, coordinato con l'Avviso di Rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016 e modificato dal D.L. n. 244 del 30/12/2016, dal D.Lgs. 56/2017 "Decreto correttivo" e dalla Legge 96 del 21/06/2017;
- il Regolamento Generale n. 207 del 2010 per la parte ancora vigente e non abrogata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» in vigore dal 30/05/2018;
- le Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti emanate da ANAC ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.M. 10 novembre 2016, n. 248;
- la Legge 106 del 12/07/2011 nei limiti di cui agli artt. 216, 217 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017;
- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- l'articolo 7 della Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- il Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt.1655-1677;
- le Leggi, i Decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente contratto, alla data di esecuzione dei lavori;
- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari vigenti, e applicabili al presente contratto, nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori;
- tutta la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- le norme di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, D.Lgs. n. 81 del 2008;
- il D.P.R. 177/2011 qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- il D.M. 37/2008 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37) nelle parti non abrogate;
- le norme di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro, D.Lgs. n. 493 del 1996;
- le norme del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 1992 e Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003;

- le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
- le norme del Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 610 del 1996.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati; di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni riguardanti i limiti massimi di esposizione al rumore ed alle vibrazioni. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto saranno compensati **a corpo** come definito dall'art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Nel prezzo d'appalto sono compresi anche tutti gli approntamenti di sicurezza.

L'importo complessivo d'appalto è di € 52.500,00 (diconsi euro *cinquantaduemilacinquecento/zerozero*), di cui:

- la quota di **€ 49.551,79 è l'importo dei lavori a corpo ed è soggetta a ribasso d'asta**, di cui € 17.314,42 è l'importo relativo al costo della manodopera pari ad un'incidenza del 34,942% sull'importo lavori, importo che non è scorporabile e viene comunque assoggettato a ribasso ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo, ai fini dell'art. 95, comma 10 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- la quota di **€ 2.948,21 è l'importo degli oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta**.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Gli oneri per la sicurezza nel cantiere non formano oggetto dell'offerta in sede di gara, trattandosi di importo non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'Allegato XV titolo 4 punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, per l'importo offerto in sede di gara, tutte le opere descritte nei Capitolati Speciali d'Appalto Parte Tecnica e negli allegati facenti parte del progetto in appalto, prendendo esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

Il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è per lui vincolante esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 che si riferiscono ai lavori posti a base di gara e non per gli oneri per la sicurezza. L'importo del contratto può essere modificato fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017 e alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

I lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, per l'importo totale indicato al presente articolo, sono complessivamente articolati ai sensi degli artt. 60, 61, 62, 63 e 64 del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti e non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle seguenti categorie.

Si riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono scorporabili e subappaltabili a scelta del contraente qualora vengano indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Lavorazione	Categoria	Prevalente / Scorporabile- Subappaltabile	Importi lavori	Importi oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Importi complessivi	%
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	OS 10	Prevalente	€ 38.781,21	€ 2307,39	€ 41.088,60	78,264%
STRADE, AUTOSTRADE ECC... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG 3	Subappaltabile	€ 10.770,58	€ 640,82	€ 11.411,40	21,736%
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 49.551,79	€ 2.948,21	€ 52.500,00	100,00%

I prezzi unitari utilizzati sono desunti dal Prezzario Unificato Regione Piemonte 2018, attualmente in vigore, e, quando non è stato possibile individuare nel suddetto prezzario, le voci relative e pertinenti ad ulteriori lavorazioni necessarie, si è proceduto alla determinazione di prezzi ricorrendo ad indagini di mercato.

La realizzazione delle opere in oggetto risulta inferiore ai 200 uomini/giorno e la tipologia di lavori, fortemente specializzata e circoscritta, prevede la possibilità d'azione di una singola impresa, ma comunque l'affidamento dei lavori a terzi della categoria prevalente mediante subappalto o cottimo è consentito ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a € 150.000,00 sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili per intero, fermo restando il limite complessivo del 30% del totale del contratto, ai sensi degli articoli 48, comma 6, 89, comma 11, e 105 cc. 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017.

I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a € 150.000,00, possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un Appaltatore mandante ovvero realizzati da un subappaltatore qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e circostanze (anche dipendenti dalle località interessate dai lavori), ben note all'Appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e documenti della Stazione Appaltante e degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nel piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi, dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisti ed utile dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto completamente ultimate e funzionanti.

L'Appaltatore nella formulazione del ribasso dovrà aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non direttamente esplicitati negli artt. di E.P. e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. È inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la normativa vigente sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.

Pertanto il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera l'Impresa di tutti i lavori, prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che risultino necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'Impresa, quindi, non ha diritto ad alcuna ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantità e le lavorazioni messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilità e condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che l'esecuzione del lavoro comporti e considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e climatiche delle località interessate dai lavori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, (anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici se oggetto dell'Appalto), devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella seguente "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee". Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia (comma 12), eventualmente redatta anche in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice, come previsto anche dall'art. 8 del DM 7 marzo 2018, n. 49. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori può disporre, di variazioni quantitative per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano aumento dell'importo contrattuale così come prescritto ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018. L'importo in aumento relativo a tali varianti, che non rientrano nella definizione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, non può superare il 5 % delle categorie omogenee dei lavori e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera

TIPO DI LAVORAZIONE	%	€ IMPORTO
OPERE A CORPO COMPLESSIVE		
Opere stradali	20,515%	€ 10.770,58
Opere di segnaletica stradale	73,869%	€ 38.781,21
	-----	-----
TOTALE OPERE A CORPO	94,384%	€ 49.551,79
TOTALE OPERE A CORPO	94,384%	€ 49.551,79
ONERI PER LA SICUREZZA	5,616%	€ 2.948,21
	-----	-----
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO	100,000%	€ 52.500,00

Ai sensi dall'articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/10, non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, viene indicato al fine della redazione dei S.A.L. ed il conseguente pagamento in corso d'opera degli acconti, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita secondo la tabella seguente, categorie contabili:

OPERE A CORPO COMPLESSIVE	%	€ IMPORTO
- Demolizioni	0,579%.....	€ 303,78
- Gestione e terre e rocce da scavo.....	0,475%.....	€ 249,62
- Sottofondi stradali	0,383%.....	€ 200,92
- Pavimentazioni bituminose	14,114%.....	€ 7.409,80
- Cordolature e pavimentazioni stradali lapidee	0,647%.....	€ 339,66

-	Manufatti, caditoie, pozzetti, chiusini	2,971%	€ 1.560,00
-	Tubazioni	1,346%	€ 706,80
-	Segnaletica stradale	63,604%	€ 33.392,13
-	Segnaletica verticale	3,286%	€ 1.725,30
-	Segnaletica orizzontale.....	6,979%	€ 3.663,78
<hr/>			
	SOMMANO OPERE A CORPO	94,384%	€ 49.551,79
RIEPILOGO COMPLESSIVO:			
-	Importo Lavori soggetto a Ribasso d'asta	94,384%	€ 107.403,77
-	Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso.....	5,616%	€ 2.948,21
<hr/>			
	SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO	100,000%	€ 52.500,00

ART. 6. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d'appalto Parte I Prescrizioni Amministrative implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

In particolare, l'Appaltatore ammette:

- a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione, ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto d'Appalto, il Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali, i particolari costruttivi, il Piano di sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le condizioni in essa contenute;
- b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto;
- c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che dal presente Contratto derivano;
- d) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche ed impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati, delle condizioni dei terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, canali, dei corsi d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi, ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto;
- e) di assumere la piena responsabilità delle opere in conglomerato cementizio armato e in acciaio, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere;
- f) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia l'Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. L'Appaltatore dovrà quindi:

- a) affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 del decreto medesimo;
- b) pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- c) garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
- d) pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 37/2008.

ART. 7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei contratti.

ART. 8. MODALITÀ DI APPALTO

Il presente contratto di appalto come definito dall'art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dall'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/10 è stipulato **"a corpo"**.

I prezzi ottenuti si ritengono comprensivi delle spese generali ed utili, nonché di tutte le spese per forniture, lavorazioni, sfridi, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, qualsiasi indennità dovuta ad Enti pubblici, opere provvisoriale e di riparo/protezione dell'esistente, carichi, trasporti interni ed esterni, scarichi in ascesa o discesa, oneri di occupazione di suolo pubblico, provvedimenti per la sicurezza del cantiere, interventi in ore straordinarie e in giorni festivi, obbligazioni in ottemperanza a disposizioni di Enti di controllo, oneri per minimizzare il disagio acustico e logistico agli occupanti delle aree che verranno interessate dai lavori.

L'importo contrattuale dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario all'importo lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fermo restando quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dalle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

All'appalto dei lavori di cui al "Capitolato speciale d'appalto. Parte I - Prescrizioni Amministrative" si procederà mediante le modalità (tra quelle prescritte dalle normative vigenti) che saranno state deliberate Ente Appaltante.

Non saranno ammesse imprese che avessero giudizi pendenti con la Stazione Appaltante o che in precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede verso la Stazione stessa, ovvero verso alcuni degli enti finanziatori delle opere.

ART. 9. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato entro i 60 giorni successivi alla presa di efficacia dell'aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dello stesso art. 32.

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di 45 gg. dalla stipula del contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il contratto non si intende obbligatorio per la Stazione Appaltante finché non ne sia stata dichiarata l'esecutorietà, a termini di legge, da parte dell'Autorità competente; il deliberatario resta vincolato dal verbale di aggiudicazione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La presentazione dell'offerta equivarrà ad implicita dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, del possesso dei requisiti e dell'adempimento degli oneri sotto indicati:

- a) di disporre dell'idoneità giuridica e morale e delle capacità dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;
- b) di aver attentamente e compiutamente esaminato il Capitolato Generale delle Opere Pubbliche, il presente Capitolato Speciale, gli elaborati di contratto ed in particolare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di accettare incondizionatamente le clausole in essi riportate.

ART. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 10.01. CAUZIONE

In sede di offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara; la stessa dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere costituita con le modalità previste dal suddetto articolo.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per causa dell'affidatario riconducibile a dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta deve essere correlata dall'impegno di una fidejussione a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all'articolo seguente come previsto dall'articolo 93 cc 8, 8 bis del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è ridotta come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva come garanzia fideiussoria come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione di tutti i lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo avanzamento lavori come previsto dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del; in mancanza la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Art. 10.03. POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario dei lavori è obbligato, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dalla stessa Amministrazione Aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. L'Appaltatore assumerà quindi la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione Aggiudicatrice da ogni responsabilità al riguardo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione, nella forma "C.A.R. – Contractors' All Risks" con specifica copertura per danni da inquinamento accidentale e con una copertura per opere ed impianti permanenti e temporanei; per opere od impianti preesistenti; per costi di demolizione o sgombero ed una

garanzia di responsabilità civile verso terzi, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% dell'importo contrattuale, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione Aggiudicatrice autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori, Direttori operativi e ispettori di cantiere, Coordinatori per la Sicurezza, Collaudatori in corso d'opera e suoi collaboratori. Le polizze di cui al presente comma, devono recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice e devono coprire l'intero periodo a partire dalla data di consegna e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

La garanzia assicurativa prestata dall'Affidatario dei lavori copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Affidatario dei lavori sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, si applica quanto previsto dall'art. 48 comma 5 e dall'art. 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti restando ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici raggruppati.

La mancata sottoscrizione della polizza di cui sopra, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e pertanto l'Amministrazione può procedere alla rescissione del contratto.

ART. 11. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora vigente:

- *tutte le tasse e le spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti aggiuntivi o complementari, compresi i diritti di segreteria;*
- *le imposte doganali sui materiali utilizzati nella costruzione delle opere.*

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, con l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

ART. 12. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. n. 145 del 2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo come previsto all'art. 3 del CGA D.M. n. 145/2000.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato competente del Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, che per qualsiasi causa avvenga, anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non più autorizzate a compiere le operazioni finanziarie.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

Qualora l'esecutore sia Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, in caso di fallimento dell'Appaltatore mandatario o di un Appaltatore mandante trova applicazione l'articolo 48, comma 17, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

ART. 13. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017, i lavori che l'Affidatario avrà indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto articolo, è pertanto fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste. La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà garantire l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008 ed è solidalmente responsabile con esso.

L'Appaltatore risponderà in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'Appaltatore alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di Imprese o Consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il Subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a € 150.000,00, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente ai Subappaltatori e Cottimisti, con le modalità di cui al D.Lgs. 159/2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove

ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di Legge per l'affidamento del subappalto.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal suddetto comma; l'Affidatario dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

Ai fini del pagamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

Il subappalto delle attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è regolato dal D.P.R. 177/2011.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti al comma 1 del suddetto articolo; ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti al comma 2; e su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008; nonché al verificarsi delle situazioni previste nel contratto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

È fatto salvo il diritto di recesso della Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, in conformità con quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisorie.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati e ai sensi dell'art. 5, comma 12, del DM 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 5, comma 14, del D.M. 49/2018. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; tali obblighi sono stabiliti anche a carico dei subappaltatori, che vi adempiono per il tramite dell'Appaltatore (articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna il proprio POS.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

I lavori dovranno essere immediatamente iniziati con tutti i mezzi ed il personale occorrenti entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della consegna dei medesimi.

ART. 17. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE

I lavori dovranno svolgersi così come indicato nel cronoprogramma secondo le fasi indicate.

All'interno di quanto sopra indicato l'Appaltatore potrà provvedere allo sviluppo dei lavori secondo quanto riterrà necessario, sempre nel rispetto dei termini contrattuali.

A tale proposito, ad aggiudicazione avvenuta, l'Appaltatore fornirà un programma di esecuzione dettagliato di previsione circa l'andamento dei lavori e delle forniture, che sarà esaminato e discusso con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, la D.L. e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È peraltro facoltà della Stazione Appaltante, sia prima dell'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari interventi in un termine prestabilito, o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna e l'uso anticipato di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

L'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori affidatigli nel termine stabilito, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al

reperimento della manodopera, all'aumento dei prezzi, a sfavorevoli condizioni meteorologiche, alle limitazioni delle normali attività lavorative imposte dalla Stazione Appaltante, ad eventuali sospensioni dei lavori ordinate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dalla Stazione Appaltante in conseguenza della non rispondenza alle norme di sicurezza e/o al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, a ritardi derivanti dai tempi di approvazione dei Piani Operativi di Sicurezza delle varie imprese, ecc.

ART. 18. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, nonché il periodo di ferie dovuto alle maestranze.

Qualora le condizioni climatiche non permettessero, a giudizio insindacabile della D.L., l'esecuzione a perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso ne verrà rinviata la realizzazione in data successiva stabilita dalla D.L. provvedendo alla sospensione parziale dei lavori e dandone atto in apposito verbale.

Quanto indicato nel comma precedente non costituirà, per l'Appaltatore, motivo di ritardo nell'esecuzione delle opere e l'Appaltatore stesso non potrà rifiutarsi di procedere come sopra indicato e non potrà farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Inoltre, tutto ciò non potrà costituire titolo per richieste di proroghe della scadenza dell'ultimazione dei lavori e di scioglimento del contratto.

Per il fatto di aver partecipato alla gara di appalto l'Affidatario dà atto di avere attentamente valutato il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori e di ritenerlo congruo e ragionevolmente ampio per poter correttamente ultimare i lavori oggetto dell'appalto, anche in relazione alle particolari condizioni della località, del traffico e delle circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori stessi.

ART. 19. ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori sarà certificata ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere completate. Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse che i lavori risultano completati a meno di opere di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, si applicherà quanto previsto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 49/ 2018.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'Appaltatore potrà unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.

D'altra parte non verrà corrisposto premio alcuno per un eventuale anticipo dell'ultimazione dei lavori.

Quando tutte le opere in appalto saranno completate, la Ditta ne darà avviso alla Direzione Lavori. Questa a sua volta procederà ad accertare se i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di contratto e ne redigerà apposito Certificato di Ultimazione entro 30 (trenta) giorni dall'avviso. La redazione del Certificato di Ultimazione dell'opera non costituisce accettazione della medesima che avverrà previo esito favorevole dell'esercizio durante il periodo di garanzia.

Con riferimento all'art. 1662 Cod. Civ. si stabilisce che nel caso in cui per negligenza dell'Affidatario lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Ente Appaltante addebiterà all'Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da personale dell'Ente stesso o da Imprese esterne.

ART. 20. PENALE PER RITARDI

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori viene stabilita nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per l'Amministrazione Aggiudicatrice di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART. 21. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Affidatario, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l'Affidatario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Affidatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese o forniture, se esso Affidatario non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione Aggiudicatrice il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

I verbali per la disposizione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto D.M. n. 145 del 2000;
 - f) le eventuali controversie tra Appaltatore e Fornitori, Subappaltatori, Affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
- Alle sospensioni totali e parziali dei lavori si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE

Qualora l'Amministrazione Aggiudicatrice, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse o ordinasse modifiche del contratto o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 del D.P.R. 207/10.

La Direzione Lavori inoltre avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività senza che l'Affidatario possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare la programmazione di tali varianti alla Direzione Lavori, prima della loro esecuzione, pena la perdita da parte dell'Affidatario di ogni diritto al riconoscimento contabile della variazione stessa.

ART. 23. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non dovesse risultare fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti nel medesimo prezziario usato per redigere il progetto esecutivo appaltato e in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi tramite analisi utilizzando i prezzi elementari del suddetto Listino Prezzi il tutto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice, come previsto anche dall'art. 8 del DM 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 24. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Assuntore dei lavori dovrà demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presupporrà che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente punto l'Assuntore dei lavori avrà diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 25. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall'Esecutore al D.L. entro 5 giorni dall'evento, avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

L'Esecutore dovrà approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Particolare attenzione dovrà avere l'Esecutore nell'eseguire le lavorazioni in prossimità e vicinanza dei corsi d'acqua, predisponendo tutte le opere di protezione necessarie ad evitare danni causati da acque fluenti, anche tenendo conto degli eventi meteorici stagionali. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, l'Esecutore ne darà denuncia alla Direzione Lavori immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà un apposito verbale.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi.

CAPO II

DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni e ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/2018.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di lavorazioni indicate nell'art. 5 del presente documento, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

I materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al 50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera.

L'impresa resta, però, sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite, saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che potrà controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo sarà determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuterà di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Allo scopo di permettere il riscontro della corrispondenza dei lavori eseguiti con le voci di capitolato e di elenco prezzi, di poter effettuare i pagamenti in acconto lavori, di seguito sono riportate le modalità per la misurazione. L'Impresa dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione lavori di misurare in contraddittorio quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misurazione e al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di essere messo in opera. Inoltre se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, l'Appaltatore dovrà accollarsi e sostenere tutte le spese necessarie a permettere la nuova ricognizione comprese le eventuali demolizioni e i relativi ripristini. Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro saranno determinate con strumenti di misura e di peso forniti dall'Impresa e in base a metodi geometrici o ponderali. Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando questo non sia

esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.

Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

- 1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;
- 2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;
- 3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;
- 4) per i lavori, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisorie, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- 5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisorie e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro. Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa. La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettiva. Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra. Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione dei Lavori e l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con schizzi. Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso o aumento d'asta, dell'Elenco allegato.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procederà secondo le relative speciali disposizioni.

Il Direttore dei Lavori liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

ART. 27. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

È prevista in favore dell'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa predisposizione, da parte del Responsabile del Procedimento di apposito certificato di pagamento e previa emissione di specifica fattura da parte dell'Appaltatore (in regime IVA di Split-Payment ex-art. 17-ter DPR 633/72). La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Si applica il disposto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I pagamenti dei lavori saranno effettuati a seguito dell'emissione di **un unico stato di avanzamento** al netto del ribasso e della ritenuta a garanzia dello 0,50% (da liquidarsi, nulla ostando, in sede di rata di saldo finale) di cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato da disposizione introdotta dal D.Lgs. 56/2017.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

Il pagamento della rata di acconto (relativa all'ultimazione dei lavori) sarà del 95% dell'ammontare dei lavori eseguiti e verrà effettuata dopo l'ultimazione dei lavori.

Il saldo finale sarà liquidato entro 3 mesi dalla fine degli stessi a collaudo definitivo effettuato o dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. Il saldo finale sarà vincolato all'avvenuta fornitura di assistenza a prove di tenuta e al collaudo, qualora previste, ed alla consegna degli as-built, dei certificati e prove materiali da parte dell'Impresa relativi ai lavori svolti e liquidato dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le previste ritenute, fino all'accettazione dei collaudi, con le modalità di legge.

Il pagamento della rata di saldo sarà disposto ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, previa presentazione, da parte dell'Impresa, della garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità attestante la regolarità contributiva relativa all'appaltatore, ai subappaltatori ed ai subaffidatari, e se dovuti può richiedere copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 28. CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale verrà redatto secondo le modalità e la tipologia degli atti, redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione lavori accertata con apposito verbale, attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua l'attività di cui all'Art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 14 del D.M. 49/2018.

ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

Il ritardo nel pagamento delle rate di acconto determina la corresponsione degli interessi sull'importo dovuto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 30. REVISIONE DEI PREZZI

Salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, 1° comma Codice Civile.

ART. 31. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge n. 187 sulla Sicurezza del 12/11/2010 art. 6 e 7 e dall'Autorità di Vigilanza nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale è stata aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017.

ART. 32. OPERE IN ECONOMIA

Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» in vigore dal 30/05/2018 all'art. 27 Abrogazioni, abroga l'art. 179 del D.P.R. 207/2010 relativo alle prestazioni in economia; l'art. 14, comma 3 del D.M. 49/2018 prevede la redazione di liste settimanali.

CAPO III

DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI

ART. 33. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

A carico della Stazione Appaltante saranno:

- a) IVA;
- b) gli incarichi dei collaudi tecnico-amministrativo e strutturale, nonché l'onorario del Collaudatore;
- c) le eventuali richieste di allacciamento e fornitura definitiva presso gli Enti erogatori di servizi;
- d) gli oneri per l'eventuale spostamento di sottoservizi interferenti con i lavori.

ART. 34. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri generali derivanti dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni dettate dal CGA, e dal CSA e dai seguenti oneri, obblighi e responsabilità oltre a quelli a lui imposti per Legge o per Regolamento:

1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere.
2. Le spese di contratto che si dovessero rendere necessarie (bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme) e quanto altro richiamato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale totale.
3. Le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, e per la loro reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente Appaltatore, nonché le spese per fidejussioni, polizze assicurative ed altre garanzie prestate a qualunque titolo.
4. Le spese per la costituzione del domicilio nel Comune in cui si svolgono i lavori.
5. Le spese relative alla realizzazione ed al mantenimento della segnaletica stradale, nelle aree interessate dalla esecuzione dei lavori, oltre alle segnalazioni necessarie per disciplinare ed orientare il traffico sino all'interno dell'area in cui si deve eseguire l'intervento, evitando le interferenze con il traffico proprio di quell'area e del territorio circostante.
6. Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà in particolare attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla D.L. o dal Comando di Polizia municipale; dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e del nuovo codice della strada emanato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e il Capitolato Speciale dei disegni stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.
7. Le spese d'installazione, la manutenzione e l'alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere; per la fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.. allacciamenti, posizionamenti

dei quadri, derivazioni devono essere effettuati previo accordo sulle modalità con la Direzione dei lavori, e nel rispetto delle indicazioni e condizioni imposte dalla proprietà del sito. Si conviene espressamente che per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere motivate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, né ridurre la sua responsabilità circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Sarà altresì cura dell'Appaltatore disdire le varie utenze elettriche alla consegna dell'opera, previo accordo con l'Ente Appaltatore. A carico dell'Appaltatore sono eventuali allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo, nonché i relativi consumi. Allacciamenti e derivazioni devono essere concordati con la Direzione dei Lavori.

8. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la eventuale protezione delle zone in cui si svilupperanno i lavori, con idonee barriere protettive secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del piano di sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiaimento e la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.
9. La costruzione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
10. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami e di fornitura di acqua potabile.
11. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
12. Le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e pubblici, compresi i canali artificiali ad uso irrigazione o di forza motrice, per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), di cui dovrà essere assicurata la continuità di esercizio; per l'assistenza nel corso dei lavori di protezione dei sottoservizi con i quali interferiscono le condotte.
13. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolamenti delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati ai lati delle opere da eseguire.
14. La costruzione, il mantenimento e la rimozione finale di ponteggi, di passerelle, ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso a fabbricati, alle aree di cantiere, in quel numero e in quella località che di volta in volta saranno prescritti dalla direzione dei lavori, senza che l'Impresa possa fare eccezioni, o chiedere compensi per tali opere o per maggior soggezione nel lavoro; ove necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto. In particolare l'Appaltatore dovrà garantire, durante il corso di tutti i lavori, l'accesso pedonale e veicolare ai residenti ed ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza alle porte d'ingresso e passi carrai dei fabbricati e cortili a lato delle vie e piazze interessate dai lavori. Tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sopportare per quanto sopra specificato si intendono già compresi e compensati nel prezzo di appalto.
15. Le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza.
16. L'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica o di infiltrazione.
17. La fornitura, il mantenimento in efficienza, l'aggiornamento della cartellonistica, delle tabelle, delle eventuali segnalazioni luminose notturne e di quanti ulteriori servizi prescritti dall'Ente Appaltante.
18. Tutti i lavori occorrenti alla manutenzione dei cantieri.
19. Le spese di trasporto, di stoccaggio e di sollevamento di materiali e mezzi d'opera.
20. Le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari ai lavori.
21. Tutti i lavori e gli oneri occorrenti per un corretto esercizio dei cantieri.

22. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi ed alla predisposizione dei relativi elaborati grafici.
23. Le spese occorrenti a prelevare campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli -, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
24. La spesa per la custodia dei materiali nei luoghi di lavoro, ritenendo esonerato l'Ente Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
25. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
26. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura portante di notevole importanza statica.
27. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.
28. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
29. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore e compensati dal prezzo d'appalto tutti gli oneri che egli dovrà sopportare per la ricerca, la riparazione dei sottoservizi (condutture di energia elettrica, gas, telefoniche, ecc.) presenti nei luoghi interessati dai lavori anche se non specificatamente indicati nel progetto, per tutte le pratiche ed autorizzazioni necessarie allo spostamento o rifacimento dei sottoservizi stessi.
30. La effettuazione delle prospezioni per la individuazione e ricerca di eventuali trovanti o reperti archeologici lungo i tracciati dei sottoservizi e/o nelle aree di sedime di manufatti secondo le modalità ed indicazioni della Direzione dei Lavori.
31. L'obbligo a conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione Appaltante dovesse sopportare sotto tale rapporto.
32. Gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con l'esecuzione dei lavori e di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPEL, ASL, ENEL, ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle opere, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l'Appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento di visti, autorizzazioni ecc.: in ogni caso all'Appaltatore competerà l'obbligo della predisposizione del materiale idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale utilizzo delle opere e/o parte di esse, è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata - da parte dell'Ente Appaltante - di parte dell'opera, salvo rinuncia dell'Ente Appaltante

stesso. Pertanto ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso l'Ente Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.

33. L'Appaltatore, poiché assume con l'Appalto in forma completa ed esclusiva l'onere e la responsabilità del conseguimento delle suddette approvazioni finali, formula l'offerta nella consapevolezza di dover realizzare il progetto con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, concordati con gli organi competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei lavori. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che - sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non potessero tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.
34. L'Appaltatore dovrà adottare le misure e cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nell'osservanza in particolare di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutte le disposizioni di legge previste in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, anche ove venissero successivamente emesse. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione Appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
35. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'ottavo comma, dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 entro 15 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'Esecutore redigerà a propria cura e onere e consegnerà al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza contenente tutti gli aspetti di dettaglio per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
36. Gli oneri per l'eventuale elaborazione di integrazioni dei Piani di Sicurezza e Coordinamento per le attività di coordinamento delle Imprese subappaltatrici, nonché l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali Imprese subappaltatrici e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Ente Appaltante.
37. Gli oneri connessi all'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare a fronte della mancata o non corretta applicazione di quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza.
38. Gli oneri per l'integrazione tra quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza e quanto contenuto nei propri documenti aziendali della sicurezza, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di formazione ed informazione del proprio personale dipendente e dei lavoratori autonomi.
39. Gli oneri per la partecipazione dei propri responsabili e dei propri ausiliari a riunioni inerenti la sicurezza sia nel periodo di realizzazione delle opere sia in quello di esercizio (periodo di manutenzione incluso nel presente appalto).
40. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in cantiere, in relazione alle opere appaltate sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in materia di sicurezza.
41. L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le opere di difesa con sbarramenti e segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnalazioni regolamentari diurne e notturne in corrispondenza delle aree interessate dai lavori appaltati. Nei casi di urgenza l'Appaltatore dovrà prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la

sicurezza pubblica, dei propri ausiliari e di terzi presenti in cantiere, anche se dipendenti da imprese subappaltatrici. Di ciò l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto. Tale comunicazione non solleva in ogni caso l'Appaltatore dalle sue precise responsabilità per ogni danno che potesse verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni.

42. Gli oneri per adempimenti progettuali; ovvero, le verifiche del progetto in termini di rispondenza alla normativa di eseguibilità, di funzionalità, di congruenza fisica e funzionale di materiali e componenti fra loro e verso l'utenza, l'eventuale ulteriore sviluppo dei calcoli di progetto e dei dettagli necessari all'esecuzione dell'opera, con riferimento particolare alle eventuali revisioni progettuali conseguenti alla esecuzione di saggi esplorativi ed alla esatta ubicazione plano-altimetrica delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti, ai calcoli statici ed ai disegni di dettaglio delle opere in c.a., alle indagini geotecniche, ai progetti esecutivi di dettaglio di particolari costruttivi e di opere d'arte, alle verifiche di sicurezza delle tubazioni, alla direzione dei lavori delle opere in cemento armato; nonché la redazione di tutti gli elaborati, grafici e di calcolo, di "cantierizzazione".
43. Gli oneri per la conservazione e tenuta del giornale/manuale dei lavori. L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire settimanalmente alla D.L. un rapporto scritto con i dati necessari alla compilazione del giornale di lavori (redatto a cura del D.L.): condizioni meteorologiche; nominativi e qualifiche delle maestranze, nonché dei mezzi d'opera giornalmente impiegati; lavorazioni compiute ed in corso nella settimana. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore all'obbligo suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
44. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.
45. L'obbligo di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata, la contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.
46. Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 18, sesto comma, Legge 19 marzo 1990, n. 55.
47. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
48. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
49. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
50. L'espletamento di tutte le pratiche e l'assunzione di tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto e l'esercizio dei cantieri stessi, per cave di prestito, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilità.
51. Saranno a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri e costi necessari allo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi quelli da pagarsi all'Ente proprietario o gestore dell'impianto di smaltimento.
52. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone durante lo svolgimento dei lavori. Dei danni cagionati risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
53. La pulizia quotidiana delle aree delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

54. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
55. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
56. L'Appaltatore dovrà consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
57. L'onere per la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo; l'Appaltatore risponderà direttamente e in ogni caso, tanto verso l'Amministrazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.
58. L'Appaltatore dovrà produrre, gli elaborati grafici dello stato di fatto a lavori terminati, consistenti in planimetrie, profili, particolari costruttivi eseguiti, una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico, inteso quale aggiornamento del progetto contrattuale per tenere conto delle eventuali varianti intervenute in corso d'opera.
59. Gli oneri comunque connessi alle operazioni di collaudo statico delle opere strutturali ai sensi dell'art. 7 della L. 5.11.1971 n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla D.L. per pesi, attrezzature di carico, apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale. Il collaudo statico sarà affidato, a propria cura e spese, dall'Ente Appaltante ad un Professionista di propria fiducia.
60. L'onere di provvedere alla redazione del Piano dettagliato di Manutenzione di tutte le opere fornite. Il Piano, almeno sette giorni prima del termine per l'ultimazione dei lavori, dovrà essere sottoposto, per l'approvazione, alla D.L..
61. Gli oneri di ripristino di strade ed altri manufatti esterni alle aree di cantiere danneggiati in occasione dei lavori, le spese per lo sgombero, la pulizia ed il ripristino delle aree di cantiere, che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-opera, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo finale totale, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare le aree così come gli erano state consegnate, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse ottemperare a quanto sopra, il Direttore dei lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni da tale invito, l'Ente Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e l'Ente Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il Direttore dei lavori potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori,

sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi.

62. A parte quanto sopra e, altrove, nel Capitolato e nei documenti contrattuali indicato esplicitamente a carico dell'Appaltatore, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dell'Appalto devono intendersi, comunque, assegnati all'Appaltatore, se non diversamente indicato. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali non va intesa cioè come è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per consentire l'espletamento degli obblighi contrattuali, essi sono a carico completo dell'Appaltatore.
63. Richiedere i permessi per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, al di fuori delle aree di cantiere, fermo restando che l'Appaltatore, rimane esente dal pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

L'appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale.

ART. 35. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300"*.

È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30 e dall'art. 105 cc. 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016.

L'Esecutore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dagli artt. 18 e 26, del D.lgs. 81/2008 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come anche previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006.

L'Esecutore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione aggiudicatrice, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Esecutore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inadempimento, da parte dell'Esecutore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dall'Amministrazione aggiudicatrice, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

- a. procederà ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

- b. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- c. ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate in applicazione del presente articolo.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Esecutore, il subappaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 36. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

L'appaltatore poiché non è stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto la durata delle opere in oggetto risulta inferiore ai 200 uomini/giorno e la tipologia di lavori, fortemente specializzata e circoscritta, prevede anche solo la possibilità d'azione di una singola impresa, deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

- a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo, il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni;
- b) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008;
- c) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza di cui al presente articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Esecutore dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art. 105, comma 17 del citato D.Lgs. 50/2016, l'Esecutore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il proprio piano di sicurezza e di coordinamento, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Esecutore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'Esecutore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 37. CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI

L'appaltatore avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, nei luoghi indicati dalla D.L., due cartelli aventi dimensioni: larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno 2,00 m.

Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni previste dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL.

Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: l'Amministrazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, la data di consegna dei lavori, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, i nominativi del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di progetto, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del Responsabile del Procedimento, del Direttore Tecnico di cantiere ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 38. RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO

È a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale della progettazione, alla progettazione costruttiva di cantiere ed al controllo della congruenza normativa e funzionale di tutte le opere.

L'Appaltatore assume quindi, con la l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere affidategli, restando nei confronti del Committente responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

L'Appaltatore è tenuto a presentare denuncia di esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento agli Uffici Competenti e segnatamente ai sensi della legge 1086/71 e 64/74.

ART. 39. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne' può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo idoneo intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

CAPO IV

DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 40. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017 e dall'art. 219 del D.P.R. 207/10 in quanto non abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, dal Direttore Lavori a seguito dell'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 237, comma 3 D.P.R. 207/2010 rimasto in vigore a seguito del D.Lgs. 50/2016 e come disposto dal DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, avrà carattere provvisorio e dovrà essere approvato dall'Amministrazione aggiudicatrice; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione aggiudicatrice prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice procedere, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 alla presa di consegna anticipata anche parziale delle opere ultimate. Tale consegna, da intendersi provvisoria se antecedente all'approvazione del collaudo, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l'idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Con la firma del verbale di consegna l'Amministrazione aggiudicatrice verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati.

Al riguardo l'Esecutore dovrà fornire all'Amministrazione aggiudicatrice le planimetrie e i profili dalle opere realizzate, così come queste sono state eseguite, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione delle opere da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice subito dopo la presa in consegna provvisoria, spetterà all'Amministrazione aggiudicatrice stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio delle stesse, fermo restando l'obbligo dell'Esecutore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

Ove l'Amministrazione aggiudicatrice non ritenesse di dover esercitare tale facoltà, l'Esecutore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino alla consegna definitiva.

L'Esecutore oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, sino alla data della consegna definitiva.

Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Esecutore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

In aggiunta a quanto sopra, e per sei mesi dall'ultimazione dei lavori, l'Affidatario sarà tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

ART. 41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto ora disposto dall'art. 17 del D.M. 49/2018 e che all'art. 27 abroga gli art. 190 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 205, dai commi 2 a 6, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017. Qualora l'accordo bonario venisse rigettato da parte dell'Affidatario o qualora fosse trascorso inutilmente il termine di cui ai cc. 6 e 6-bis del succitato art. 205 si adirà al giudice ordinario. Secondo quanto previsto dall'articolo 207 del D.Lgs. 50/2016 le parti possono convenire, che prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, o comunque non oltre 90 giorni da tale data, sia costituito un collegio consuntivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 208 cc. 1-3 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.

SOMMARIO

CAPO I.....	3
DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE.....	3
PREMESSA.....	3
ART. 1. OGGETTO DEI LAVORI D'APPALTO	3
ART. 1.01. OPERE PREVISTE	3
ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	4
ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	5
ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE.....	9
ART. 6. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI GARA.....	10
ART. 7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	12
ART. 8. MODALITÀ DI APPALTO	12
ART. 9. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO	12
ART. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	13
ART. 10.01. CAUZIONE.....	13
ART. 10.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA.....	13
ART. 10.03. POLIZZE ASSICURATIVE.....	13
ART. 11. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	14
ART. 12. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO	14
ART. 13. SUBAPPALTO.....	15
ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.	16
ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI.....	16
ART. 17. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE	17
ART. 18. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	18
ART. 19. ULTIMAZIONE LAVORI	18
ART. 20. PENALE PER RITARDI.....	19
ART. 21. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE.....	19
ART. 22. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE.....	20
ART. 23. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI.....	21
ART. 24. DIFETTI DI COSTRUZIONE	21
ART. 25. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	21
CAPO II.....	23
DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	23
E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	23
ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	23
ART. 27. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO.....	24

ART. 28. CONTO FINALE DEI LAVORI	25
ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO.....	25
ART. 30. REVISIONE DEI PREZZI	26
ART. 31. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
ART. 32. OPERE IN ECONOMIA.....	26
CAPO III.....	27
DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI	27
ART. 33. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	27
ART. 34. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE	27
ART. 35. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	33
ART. 36. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.....	34
ART. 37. CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI	35
ART. 38. RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO.....	35
ART. 39. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE	35
CAPO IV	37
DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
ART. 40. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE	37
ART. 41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38

-